*Senato della Repubblica XVII Legislatura*



**7ª Commissione**

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

**SCHEDONE**

**AG 384**

**(Valutazione, certificazione competenze e esami di stato)**

|  |
| --- |
| ***Sede consultiva atti del Governo*** |
| ***Deferimento*** |  | ***Relatrice*** | Sen. Puglisi  |
| ***Termine ordinario*** | 17.03.2017 | ***Termine prorogato*** |  |
| ***Esito*** |  | ***Osservazioni \****  | 1a |  |
| ***G.U.*** |

|  |
| --- |
| ***Senatori intervenuti nel dibattito*** |
|  | *
 |  |

***Interventi in Commissione***

[24 GENNAIO 2017 (Relazione) 2](#_Toc473791951)

[31 GENNAIO 2017 (Sulle audizioni e sulla pubblicazione di documentazioni) 4](#_Toc473791952)

[1° FEBBRAIO 2017 (Sulla pubblicazione di documentazioni) 4](#_Toc473791953)

# 24 GENNAIO 2017 (Relazione)

**327ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MARCUCCI

 *Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato** **(n. 384)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *i*), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE rende noto che l'atto in titolo è assegnato con riserva, in quanto manca il parere della Conferenza Unificata, che il Governo si è riservato di trasmettere. Puntualizza altresì che è prevista l'espressione di osservazioni da parte della 1a Commissione entro il 25 febbraio 2017. Il termine generale per l'espressione del parere da parte della 7a Commissione - previo scioglimento della riserva - è fissato invece al 17 marzo 2017.

Riferisce la relatrice PUGLISI (*PD*), la quale fa presente che l'intervento promana dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo 1, commi 180, 181, lettera *i*), e 182 della legge n. 107 del 2015 in materia di revisione delle modalità di valutazione e certificazione degli studenti del primo ciclo di istruzione, nonché di svolgimento degli esami di Stato tanto nel primo quanto nel secondo ciclo. Lo schema di decreto legislativo riordina e coordina anche la legislazione vigente sia di rango primario che di rango secondario, apportando significative innovazioni; esso si compone di 27 articoli, suddivisi in tre Capi.

Quanto alla valutazione degli apprendimenti relativi al primo ciclo di istruzione, si stabilisce che essa sia effettuata dai docenti attribuendo un voto in decimi accompagnato da una esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti; inoltre, per la scuola primaria, la non ammissione alla classe successiva è prevista solo in casi eccezionali e previo voto unanime dei docenti, mentre per la secondaria di primo grado l’ammissione alla classe successiva (ferma restando la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale) è conseguita con una valutazione complessiva di almeno sei decimi. L'intento è dunque a suo giudizio quello di valutare gli alunni sui livelli degli apprendimenti raggiunti durante l'intero percorso.

In merito all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, la relatrice registra positivamente numerose novità, assai attese dal mondo della scuola. Innanzitutto le prove si semplificano e diventano 3 prove scritte anziché 4 (italiano, matematica e lingua straniera), cui si aggiunge un colloquio. La prova INVALSI nazionale viene esclusa dalle prove di esame, ma viene svolta durante l’anno scolastico e diventa un requisito obbligatorio di ammissione dell’esame. Specifica comunque che la stessa prova INVALSI viene integrata anche dalla rilevazione degli apprendimenti in lingua straniera. Cambia inoltre la valutazione dell’esame finale, deliberata dalla commissione sulla base delle singole prove, tenendo conto che il superamento dell’esame si consegue con una valutazione complessiva non inferiore a sei decimi. Vengono altresì modificate le commissioni d’esame, nel senso di attribuire la presidenza non ad un dirigente scolastico di un altro istituto ma a quello preposto all’istituzione scolastica o al docente con funzioni vicarie.

La relatrice segnala altresì che il provvedimento ha optato per la locuzione “attestazione delle competenze”, anziché “certificazione delle competenze”, in quanto - secondo quanto descritto nella relazione illustrativa – una vera e propria certificazione delle competenze presuppone il rilascio da parte di un ente esterno certificatore, specialmente per quanto concerne la lingua straniera.

Riferisce poi che, anche per il secondo ciclo, viene innovata la disciplina degli esami di Stato, per quanto attiene sia ai requisiti di ammissione, sia alla tipologia delle prove. Analogamente al primo ciclo, l’ammissione all’esame è disposta dal consiglio di classe per tutti gli studenti che conseguono una media non inferiore a sei decimi – e non più una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina – ferma restando la frequenza di un monte ore annuale di almeno tre quarti. In proposito, richiama il recente dibattito pubblico sul presunto rischio che il provvedimento in esame finisca per consentire una promozione più semplice: puntualizza, al contrario, come attualmente un elevato numero di studenti venga ammesso all'esame pur avendo insufficienze, che di fatto vengono tramutate in una sufficienza formale. Attraverso il provvedimento in titolo l'ammissione agli esami diventa a suo avviso più trasparente, poiché permane l'insufficienza con l'effetto di ridurre il credito scolastico, il cui peso sulla valutazione complessiva è del 40 per cento. Un ulteriore requisito per l’ammissione è lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, coerentemente con la sua estensione prevista dalla legge n. 107 del 2015. Sono comunque previste modalità di ammissione diretta all’esame per coloro che hanno ottenuto votazioni eccellenti nella penultima classe, a determiniate condizioni. Circa l’ammissione dei candidati esterni, si conferma e si legifica la normativa vigente, introducendo però l’obbligo di sostenere la prova INVALSI.

Inoltre, per quanto attiene alle prove, viene eliminata la terza prova multidisciplinare predisposta dalle commissioni d’esame, così che le prove restano due (prima prova di italiano e seconda caratterizzante dell’indirizzo di studio), cui si aggiunge il colloquio multidisciplinare, nel quale si espone anche l’esperienza di alternanza scuola-lavoro. Viene però aggiunto, rispetto alla disciplina attuale, l’obbligo di svolgere durante il quinto anno la prova INVALSI nazionale, che finora è stata svolta solo nelle classi seconde della scuola secondaria di secondo grado, benchè la legge prevedesse anche rilevazioni l’ultimo anno delle superiori. La partecipazione alla prova INVALSI costituisce quindi un altro requisito per l’ammissione all’esame.

Dopo aver brevemente accennato ai monitoraggi e alle verifiche riguardanti l’andamento degli esami di Stato negli istituti statali e paritari, illustra le modifiche apportate all’attribuzione del punteggio. Innanzitutto, il credito scolastico è pari a 40 punti nel triennio e viene attribuito con la partecipazione di tutti i docenti che si interfacciano con gli alunni (anche religione cattolica o gli insegnanti di materie alternative). Precisa in particolare che nella tabella A allegata allo schema di decreto legislativo è prevista una corrispondenza tra media dei voti e credito scolastico, con un meccanismo di conversione anche per coloro i quali svolgeranno gli esami di Stato negli anni 2017-2018 e 2018-2019. Per ciascuna prova la commissione dispone di 20 punti e l’esame si considera superato con il raggiungimento di 60 punti. La commissione può integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti per i candidati che hanno ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo delle prove pari a 50 punti e sono altresì disciplinati i casi di attribuzione della lode.

La relatrice accenna conclusivamente alle norme specifiche per lo svolgimento degli esami da parte degli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, segnalando l'esigenza di introdurre alcuni chiarimenti anche attraverso l'audizione di esperti.

Il PRESIDENTE invita la relatrice ad elaborare un eventuale elenco di audizioni, sentiti tutti i Capigruppo, da poter sottoporre alle decisioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

# 31 GENNAIO 2017 (Sulle audizioni e sulla pubblicazione di documentazioni)

**329ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MARCUCCI

 *Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*SULLE AUDIZIONI IN MERITO AI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE N. 107 DEL 2015 (ATTI DEL GOVERNO NN. 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 E 384)*

Il PRESIDENTE comunica che giovedì 2 febbraio, alle ore 15,30, avranno inizio le audizioni sugli schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 107 del 2015 (Buona scuola), come convenuto la scorsa settimana in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Prende atto la Commissione.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che, con riferimento all'esame dei decreti attuativi della legge n. 107 del 2015 (Buona scuola), sono giunte alla Commissione documentazioni dai rappresentanti dei Docenti di didattica della musica - Gruppo operativo (DDM-GO) che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

# 1° FEBBRAIO 2017 (Sulla pubblicazione di documentazioni)

**330ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MARCUCCI

 *Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che, con riferimento all'esame degli schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 107 del 2015 (Buona scuola), è giunta alla Commissione una documentazione dai rappresentanti del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

**OSSERVAZIONI**